COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.56 del Reg. Data 20-08-2020	Oggetto: Linee di indirizzo per procedere alla variazione del luogo di riunione delle sezioni elettorali n. 1 e n. 2: da Via Nuova n°5 (presso Scuola Primaria "A. Attorre") a Via Dante Alighieri n°1 (presso Scuola Secondaria di primo grado E. Monti).

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in questo Comune trovano sede n. 3 sezioni elettorali, dislocate in 2 diversi luoghi di riunione, entrambi sede di plessi scolastici, e precisamente: le sezioni n. 1 e n. 2 presso il Plesso della Scuola Primaria, sito in Via Nuova n°5, e la sezione n°3 presso la Scuola dell'Infanzia, sita in Viale Lombardia n°8/A;

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*", ed in particolare l'art. 38, che stabilisce le modalità per le variazioni d'urgenza e in via transitoria della sede di voto al di fuori delle revisioni semestrali:
"Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni".

Visto che, con ordinanza contingibile e urgente n°35 del 30/07/2020 il Sindaco di Maltignano ha disposto l'immediato trasferimento della sede comunale provvisoria da Via Faraone n°6/A a Via Nuova n°5, per permettere al Plesso Scolastico della Scuola Primaria, ubicato in Via Nuova n°5, di trasferirsi in Via Faraone n°6/A in quanto i locali ivi ubicati consentirebbero allo stesso di poter riprendere l'attività didattica nel prossimo mese di settembre nel pieno rispetto ed attuazione della normativa anti-covid;

Dato atto che, per effetto della citata ordinanza sindacale, le sezioni elettorali n°1 e n°2 non potranno più trovare ubicazione presso la Scuola Primaria, occupata provvisoriamente dalla nuova sede comunale provvisoria;

Atteso che, per le suddette sopravvenute circostanze, è necessario trovare una nuova ubicazione per le sezioni elettorali n°1 e n°2 e che è intendimento di questa Amministrazione comunale trasferirle presso i locali di un altro plesso scolastico e precisamente presso la locale Scuola Secondaria di primo Grado, posta in Via Dante Alighieri n°1, giusta proposta del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;

Dato atto che per verificare l'idoneità dei nuovi spazi è stato effettuato apposito sopralluogo congiunto con il Comando Stazione Carabinieri di Villa Pigna Bassa e la responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, come risulta dal Verbale redatto e sottoscritto in data 14 agosto 2020 (prot. comunale n°6794/2020);

Rilevato dal predetto verbale che i locali individuati presentano le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente (art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 37 del DPR 16 maggio 1960 n. 570) per poter accogliere le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per garantire la presenza in veste adeguata della Forza pubblica presso i seggi;

Ritenuto pertanto di approvare lo spostamento temporaneo dei seggi n°1 e n°2 nella nuova ubicazione proposta dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, spostamento peraltro

doveroso in vista delle imminenti elezioni convocate per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre p.v., nelle more dell'individuazione di una diversa e/o definitiva ubicazione delle stesse;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce:
Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (...) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL;

Con voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DI APPROVARE lo spostamento della sede dei seggi elettorali n. 1 e n. 2 dalla ex Scuola Primaria di Via Nuova n°5 (divenuta sede provvisoria del comune di Maltignano a far data dal 30/07/2020, per effetto dell'ordinanza contingibile e urgente n°35/2020) ai locali della Scuola Secondaria di primo grado situati in Via Dante alighieri n°1;

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'Ufficio Elettorale di procedere agli adempimenti amministrativi previsti dal T.U. 20/03/1967 n. 223, conseguenti e successivi alla presente deliberazione, necessari per formalizzare il trasferimento temporaneo dei suddetti seggi elettorali.

Infine

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in considerazione della convocazione dei comizi elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre p.v.;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
Con voto unanime

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
F.to CAROPRESO LUIGI	F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 31-08-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 559 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 7321 del 31-08-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-08-2020 in quanto:
☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (*art.134, 3° c., TUEL*)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, 4° c., TUEL*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 31-08-2020 al 15-09-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.
Maltignano, lì 16-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 31-08-2020 **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Luigi Caropreso